

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1866

**Differimento al 31 dicembre 2020 del termine per il versamento della tassa automobilistica 2020 per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.**

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Tributi Propri della Sezione Finanze e confermata dal dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.

L'articolo 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 come modificato dall'articolo 53, comma 5-quater, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha individuato tra i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche anche gli utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.

Nello specifico, l'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 53, comma 5-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 nel dettare disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica, dispone:

- ✓ al comma 2-bis, che a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico - PRA di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo e che è configurabile la responsabilità solidale della società di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto;
- ✓ al comma 3, che la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente;
- ✓ al comma 3-bis, come modificato dall'articolo 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020 n. 126 che con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
- ✓ al comma 3-ter, che per le fattispecie in esame i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità del successivo comma 3-quater al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e che detti dati confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- ✓ al comma 3-quater, che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo del PRA, l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del medesimo articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

Inoltre l'articolo 38-ter del decreto legge n. 124 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale, vale a dire con il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA.

Il previsto decreto ministeriale contenente le modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente è stato approvato dal Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Capo del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti solo in data 28 settembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 243 del 1 ottobre 2020.

A seguito dell'adozione del citato decreto e delle conseguenziali attività di trasmissione dei dati necessari alla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici (ANIASA) nel rappresentare le problematiche connesse alla prima applicazione delle nuove disposizioni, ha evidenziato le complesse attività di normalizzazione delle informazioni da trasmettere secondo le previsioni dell'Allegato tecnico del citato decreto ministeriale, chiedendo un congruo differimento dei termini al fine di permettere a tutti gli operatori interessati l'esatta e completa osservanza della regolamentazione anche al fine di evitare l'insorgere di eventuali contenziosi in materia.

L'Automobile Club d'Italia (ACI), come richiesto dal Comitato Interregionale di Gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (CIGANTA), nel relazionare in merito allo stato di attuazione delle disposizioni operative contenute nel citato decreto ministeriale, con nota prot. 4760 del 30 ottobre 2020 ha evidenziato gravi problemi di affidabilità dei dati in possesso delle società di noleggio relativi ai contratti in essere (informazioni mancanti o errate, incongruenze nella formattazione dei dati, ecc.).

Tanto evidenzia che la procedura di riscossione dei pagamenti della tassa automobilistica sui veicoli locati a lungo termine senza conducente è caratterizzata da una scansione e successione di azioni complesse e coordinate posta in essere da vari attori fra i quali i soggetti passivi e soggetti attivi del tributo, ACI, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, società di noleggio a lungo termine ed utilizzatori, finalizzate all'elaborazione e trasmissione del flusso telematico-informatico di dati di rilevanza giuridica, tale da porre in essere un corretto adempimento dell'obbligazione tributaria della tassa automobilistica, con acquisizione dei medesimi sul sistema informativo del PRA.

Tali problematiche sono state evidenziate, altresì, dal Coordinatore del CIGANTA al Coordinatore della Commissione tecnica affari finanziari al fine di valutare l'opportunità da parte delle Regioni di differire il termine per il versamento della tassa automobilistica, sempre nell'esercizio 2020, senza l'applicazione di sanzione ed interessi, allo scopo di consentire alle società di noleggio di completare gli adempimenti di loro competenza e quindi permettere sia l'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria in capo agli utilizzatori dei veicoli sia la corretta imputazione del gettito al soggetto attivo del tributo. Tale possibilità di differimento trova fondamento in applicazione di diverse disposizioni dello Statuto del Contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).

Nello specifico lo Statuto del Contribuente all'articolo 3, comma 2, prevede che le disposizioni tributarie non possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti, inoltre l'articolo 6, comma 3, prevede che l'amministrazione finanziaria garantisca al contribuente la predisposizione di servizi telematici almeno sessanta giorni prima del termine assegnato per il relativo adempimento fiscale; ancora, l'articolo 9 prevede la rimessione in termini per i

contribuenti i cui adempimenti siano impediti da causa di forza maggiore, come il blocco della riscossione, effettuando il versamento senza applicazione di sanzioni e interessi; infine, l'art. 10 riconosce la buona fede del contribuente qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria in relazione alla quale non sono applicabili le sanzioni.

In forza di quanto premesso va tenuto conto che il decreto ministeriale previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato adottato in data 28 settembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 1 ottobre del corrente anno, con adempimenti previsti prima di sessanta giorni dalla pubblicazione e che tali adempimenti, posti a carico delle società di noleggio e degli studi di consulenza, comportano una poderosa attività di normalizzazione delle informazioni relative ad un numero elevato di veicoli, attività propedeutica alla trasmissione dei dati di cui al medesimo decreto, cui consegue la possibilità di pagamento da parte dei soggetti passivi del tributo. Vanno rilevate, altresì, le obiettive condizioni di difficoltà ad adempiere nelle quali si trova l'utilizzatore del veicolo concesso in locazione a lungo termine, quale soggetto tenuto all'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, che potrebbe adempiere solo per dati dichiarati ma non attraverso il sistema dei pagamenti elettronici Pago PA, previsto obbligatoriamente in tale materia.

Per le ragioni indicate, trattandosi della prima applicazione di una procedura di pagamento e riscossione richiedente molteplici adempimenti dai parte dei soggetti coinvolti, vigente ed operativa dal 1 ottobre 2020, si ritiene opportuno prevedere una rimessione in termini per adempiere l'obbligazione tributaria scaduta il 31 ottobre 2020, da assolvere entro il nuovo termine differito del 31 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La rimessione in termini non impatta sul bilancio regionale, rimanendo dovuto il versamento della tassa automobilistica nell'ambito del medesimo esercizio contabile, per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base dell'istruttoria come innanzi illustrata, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e dell'articolo 4, comma 4, lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di stabilire che il termine di pagamento previsto dal comma 3-bis dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni viene differito dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
3. di stabilire che ai versamenti effettuati entro la data del 31 dicembre 2020 non si applicano sanzioni e interessi

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente e sul portale istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il dirigente del Servizio Tributi Propri (Francesco Solofrizzo)

Il Dirigente della Sezione Finanze (Elisabetta Viesti)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione (Angelosante Albanese)

L'Assessore proponente (avv. Raffaele Piemontese)

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio;  
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di stabilire che il termine di pagamento previsto dal comma 3-bis dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni viene differito dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
3. di stabilire che ai versamenti effettuati entro la data del 31 dicembre 2020 non si applicano sanzioni e interessi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente e sul portale istituzionale della regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO